

**Sez. lavoro, sentenza del 11-06-2008, n. 15498**

omissis

**Svolgimento del processo**

Con sentenza del 24 marzo 2003 il Tribunale di Barcellona respinse la domanda con cui P.E., dipendente dell'I.N.A.I.L., aveva chiesto, previo riconoscimento dello svolgimento delle superiori mansioni di dirigente, la condanna al pagamento delle differenze retributive.

Con sentenza del 12 agosto 2004 la Corte d'Appello di Messina, per quanto giunge in sede di legittimità, dichiarò, per le mansioni superiori svolte dal 22 novembre 1998 al collocamento in quiescenza, il diritto del ricorrente alle differenze retributive con la retribuzione prevista per il livello superiore, ed il diritto alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita sulla base della maggiore retribuzione, condannando l'Istituto al pagamento delle relative somme.

Afferma il giudicante che:

1. il P., inquadrato nella 9<sup>a</sup> qualifica, aveva svolto funzioni dirigenziali, deducibili dalla complessità della struttura e dai compiti affidatigli (normativamente previsti per il direttore della sede): rappresentanza legale, gestione del personale e delle risorse finanziarie, poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
2. aveva svolto queste mansioni in via esclusiva: ciò deduce dal fatto che, come previsto dal provvedimento di assegnazione, al termine dello svolgimento di queste funzioni, affidategli in via temporanea, egli sarebbe stato reintegrato nella funzione precedentemente espletata;
3. le mansioni svolte non rientravano in quelle vicarie, proprie dei funzionari della 9<sup>a</sup> qualifica funzionale (di appartenenza); ed invero, osserva il giudicante.

Per la cassazione di questa sentenza l'I.N.A.I.L. propone ricorso, articolato in un unico motivo e coltivato con memoria; P. E. resiste con controricorso con memoria.

**Motivi della decisione**

1. Denunciando per l'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 56 (poi in D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52) e del D.M. 30 maggio 1969, art. 31 Regolamento di previdenza e quiescenza del personale a rapporto di impiego dell'I.N.A.I.L.) nonché omessa ed insufficiente motivazione, il ricorrente sostiene che:

1a. al P. era dovuto il compenso aggiuntivo previsto da Accordo contrattuale per lo svolgimento di mansioni di reggenza di strutture di livello dirigenziale conferite in attesa della destinazione del titolare;

1.b. il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 56 (poi in D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52), nel prevedere per la temporanea adibizione a mansioni superiori la retribuzione prevista per la



corrispondente qualifica, attribuisce all'autonomia collettiva il potere di apportare nel trattamento retributivo modifiche (anche in pejus) alla disciplina legale;

1c. base dell'indennità di buonuscita, ai sensi del D.M. 30 maggio 1969, art. 31 (Regolamento di previdenza e quiescenza del personale a rapporto di impiego dell'I.N.A.I.L.) è l'ultima retribuzione percepita, corrispondente alla qualifica legittimamente rivestita all'atto della cessazione dal servizio;

1d. la qualifica legittimamente rivestita dall'interessato alla cessazione dal servizio non è quella corrispondente alle mansioni superiori temporaneamente assegnate; e la base retributiva della predetta indennità non comprende differenze retributive da corrispondere per mansioni pur concretamente espletate, ma esorbitanti dalla qualifica di appartenenza (la diversa interpretazione darebbe ingresso alla contingente attribuzione di superiori mansioni di fatto, quale strumento per più ampia buonuscita);

1e. d'altro canto, poichè è legittimo lo svolgimento limitato ad un tempo non superiore a 12 mesi, per il tempo eccedente l'attribuzione delle mansioni è nulla, e l'indennità, dovuta per l'art. 2126 cod. civ., non rientra nella legittima base della buonuscita.

2. Il ricorso è fondato. Come affermato da questa Corte (Cass. 25 ottobre 2003 n. 16078), il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 56 (ora D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52), pur nelle varie formulazioni susseguitesi nel tempo, recependo una costante norma del pubblico impiego (e plurimis, Cons. Stato 24 maggio 1996 n. 597), esclude che dallo svolgimento delle mansioni superiori possa in alcun caso conseguire l'automatica attribuzione della qualifica superiore.

E' da aggiungere che questa permanenza della norma nel tempo assume più ampio significato nella soppressione della parallela disposizione (in materia retributiva) sul divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, che, previsto dall'indicato art. 56, comma 6 nella sua originaria formulazione (D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29), è stato soppresso (con la soppressione delle parole "a differenze retributive o") dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15 e con efficacia retroattiva (Cass. 8 dicembre 2004 n. 91; Cass. 5 ottobre 2007 n. 20899).

3. Poichè lo svolgimento di mansioni superiori non determina l'attribuzione della superiore qualifica, il dipendente che tali mansioni svolga, conserva la qualifica di appartenenza.

Consegue che in tale ipotesi, ove lo svolgimento delle mansioni corrispondenti al superiore livello si sia protratto fino alla cessazione dal servizio (ed indipendentemente dal tempo di protrazione di tale svolgimento), la base retributiva dell'indennità di buonuscita, la quale sia normativamente commisurata alla retribuzione corrispondente alla qualifica rivestita all'atto della cessazione dal servizio, non è costituita dalla retribuzione prevista per la qualifica superiore, bensì da quella corrispondente alla qualifica di appartenenza.

4. Per il temporaneo svolgimento delle mansioni superiori, il dipendente "ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta" (art. 2103 cod. civ.).



Questo diritto, esteso al pubblico impiego in generale, non si traduce necessariamente in un rigido automatismo che conduca ad attribuire al pubblico dipendente l'esatto trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori (Corte cost. n. 115 del 2003):

è sufficiente - e tuttavia necessario, per l'art. 36 Cost. - che vi sia un compenso aggiuntivo rispetto alla retribuzione della qualifica di appartenenza (Corte cost. n. 273 del 1997; Cass. 25 ottobre 2003 n. 16078).

In tale quadro, la retribuzione, per il temporaneo svolgimento di mansioni superiori può essere determinata, nei limiti del principio costituzionale (art. 36 Cost.), anche dalla norma collettiva.

5. Specificando i principi affermati da questa Corte è pertanto da affermare quanto segue.

5a. "Per il temporaneo esercizio, nel pubblico impiego, di mansioni più elevate rispetto a quelle della qualifica di appartenenza, il dipendente ha diritto ad un compenso aggiuntivo, che, nell'osservanza dell'art. 36 Cost., può non corrispondere alla differenza con la retribuzione prevista per il superiore livello, e può essere determinato anche dalla norma collettiva". 5b. "Poiché l'esercizio di fatto di mansioni più elevate rispetto a quelle della qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore nella superiore qualifica, la base retributiva dell'indennità di buonuscita, che sia normativamente costituita dalla retribuzione corrispondente all'ultima qualifica legittimamente rivestita dall'interessato all'atto della cessazione dal servizio, non è da riferire alla retribuzione corrispondente alla superiore qualifica, bensì a quella corrispondente all'inferiore qualifica di appartenenza". 6. Il ricorso deve essere accolto. Con la cassazione della sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata a contiguo giudice di merito, che applicherà i principi precedentemente indicati (sub "5"), nel contempo provvedendo alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

#### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte d'Appello di Catania, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2008.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2008